

# Pillole di Diritto

## Comune di Milano: Normativa permessi ex art. 18 del Ccnl 14-9-2000

Le ultime direttive del Settore Risorse Umane con nota dell'1-3-2007 precisano: "Preso atto del tenore oggettivamente generico della normativa che regola la fruizione dei predetti permessi (D.P.C.M. n. 278/2000), dalla quale non è possibile ricavare una casistica di riferimento, **nonché in considerazione dell'impossibilità di richiedere ai lavoratori di produrre documenti contenenti dati sensibili non necessari alla procedura in argomento**, si ritiene opportuno dover ricomprendere nel concetto di "idonea documentazione":

- In caso di ricovero ospedaliero o intervento chirurgico, la dichiarazione di ricovero rilasciata dalla struttura ospedaliera (**senza necessità di ulteriori indicazioni circa il bisogno di assistenza del familiare, o della sussistenza di infermità gravi, ecc**).
- In caso di infermità insorte al domicilio, certificazione/attestazione del medico specialista del S.S.N. (o convenzionato, o di medicina generale, o del pediatra) dalla quale risulti una grave infermità in atto o, quantomeno, della necessità di assistenza da parte del lavoratore che richiede i permessi"

Tradotto in parole povere significa che le Direzioni non hanno titolo per chiedere ulteriori forzature nella certificazione, chiedere ulteriori specifiche di bisogno assistenza del familiare od altro diventa un atto non dovuto.

Raccolta giuridica a cura del Collettivo "Prendiamo la Parola" - Slai Cobas del Comune di  
Milano